



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

Prot. n. **31882**
Cat. 6 Cl. 1 Fasc. 2/2012
Resp. Proced. Piccitto Arch. Giovanni

Palazzolo sull'Oglio, lì 18 novembre 2016

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL PGT DEL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO.

PARERE MOTIVATO

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D'INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE**

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la citata direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.) ed il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

Considerato che:

- la sopra richiamata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., prevede all'articolo 4 la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, valutandone la sostenibilità ambientale;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia in data 13 marzo 2007 - n. VIII/351, sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- con Delibera della Giunta Regionale in data 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, è stata approvata la “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”;
- con Delibera della Giunta Regionale in data 18 aprile 2008, n. VIII/7110 sono stati approvati la “Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli

indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351”;

- con Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761, è stata approvata la “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;
- la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”, al comma 2 bis ha previsto che le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9 e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3836 ha approvato la “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

Richiamato che:

- il Comune di Palazzolo sull’Oglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21 luglio 2012 ed entrato in vigore in data 2 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BURL – serie avvisi e concorsi n.1 del relativo avviso di approvazione;
- in data 23 giugno 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 86, esecutiva, avente ad oggetto: “Avvio del procedimento della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’articolo 13, comma 13, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. Prima variante”, si è dato formale avvio al procedimento di variante generale al PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), prima variante, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
- con la suddetta deliberazione si sono, tra l’altro, indicati i principali obiettivi della variante generale, rimandando a successivo provvedimento l’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica;
- con avviso protocollo n. 18790 del 15 luglio 2015, pubblicato sul sito internet comunale, sul quotidiano a diffusione locale Bresciaoggi di mercoledì 15 luglio 2015, sul B.u.r.l. – Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 15 luglio 2015 e pubblicizzato altresì tramite manifesti murali, è stato quindi reso noto l’avvio del procedimento di variante generale al PGT, comunicando altresì che la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di eventuali interessati, anche per la tutela di interessi diffusi, doveva avvenire entro il giorno 14 settembre 2015;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 21 luglio 2015, esecutiva, è stato avviato il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e sono state



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

nominate l'Autorità procedente e l'Autorità competente, rispettivamente nelle persone dell'Architetto Piccitto Giovanni e dell'Ing. Andrea Angoli;

- anche con riferimento al procedimento di V.A.S. si è proceduto a pubblicizzarne il relativo avvio, con la compilazione dell'archivio Sivas e con la pubblicazione di apposito avviso del 23 luglio 2015 – protocollo n. 19643;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistico n. 90 del 3 marzo 2016, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la prima variante al Piano di Governo del Territorio (PGT). Metodologia”, è stato precisato il percorso metodologico della VAS;

Dato atto che in data 7 aprile 2016 si è svolta la prima seduta della Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica della variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) in oggetto, nel corso della quale è stato illustrato il documento di scoping ed il cui verbale è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia e sul sito del Comune di Palazzolo sull'Oglio, nonché trasmesso con nota del 15 aprile 2016 – protocollo n. 10739 a tutti i Soggetti, Enti ed Autorità competenti;

Evidenziato che, in occasione della prima seduta della Conferenza per la VAS, sono pervenuti i seguenti pareri e contributi, che sono stati considerati nella successiva redazione del rapporto ambientale e degli atti ed elaborati della variante al PGT:

- parere della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) del 25 marzo 2016 e protocollato in data 29 marzo 2016 al n. 8798;
- parere della Società Autostrade per l'Italia in data 30 marzo 2016 e protocollato in data 31 marzo 2016 al n. 9090;
- parere in data 5 aprile 2016 della Soprintendenza Archeologia della Lombardia, protocollato in data 5 aprile 2016 al n. 9651;
- parere della Direzione Centrale programmazione, finanza e controllo di gestione – Ufficio Territoriale di Brescia di Regione Lombardia protocollato in data 7 aprile 2016 al n. 9907;
- parere protocollo n. 5197 del 13 aprile 2016 del Consorzio della Media Pianura Bergamasca, protocollato in data 13 aprile 2016 al n. 10478;
- contributo allo scoping di ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova, pervenuto in data 14 aprile 2016 al n. 10645 di protocollo;

Ricordato che:

- con avviso pubblicato in data 1 settembre 2016 – protocollo n. 23945, è stata comunicata la messa a disposizione della documentazione inerente il procedimento in oggetto e precisamente della proposta di Variante generale al Piano Governo del Territorio (P.G.T.) – prima variante (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) - del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, mediante pubblicazione sul sito internet comunale www.comune.palazzolosulloglio.bs.it, nella sezione Amministrazione Trasparente –

Pianificazione e Governo del Territorio – PGT Piano di Governo del Territorio – PGT Prima variante e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;

- in data 3 ottobre 2016, alle ore 10,00, si è svolta la seduta finale della Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica della variante generale del Piano di Governo del Territorio (PGT) in oggetto, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale, il cui verbale è stato pubblicato sul SIVAS di Regione Lombardia e sul sito del Comune di Palazzolo sull'Oglio, nonché trasmesso a tutti i Soggetti, Enti ed Autorità competenti;
- in data 6 ottobre 2016, alle ore 17,00, si è tenuto un incontro pubblico presso la Sala Civica del Comune al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche ai sensi dell'articolo 13 - comma 3 - della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, relativamente alla proposta di variante al Piano di Governo del Territorio predisposta;
- in data 10 ottobre 2016, alle ore 20,30, si è tenuto un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, presso la Sala Civica del Comune, al fine di illustrare il lavoro svolto e la proposta di variante al Piano di Governo del Territorio predisposta;

Rilevato che sono pervenuti, da parte dei soggetti competenti e degli enti territorialmente interessati, i seguenti pareri al procedimento di VAS della variante al PGT del Comune di Palazzolo sull'Oglio:

1. parere di Enel distribuzione pervenuto in data 15 settembre 2016 – protocollo n. 25202.
2. Osservazione della Società Autostrade per l'Italia pervenuta in data 3 ottobre 2016 al n. 26881 di protocollo;
3. Osservazione del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca protocollo n. 13725 del 7 ottobre 2016, pervenuta in data 7 ottobre 2016 al n. 27512 di protocollo;
4. Osservazioni ATS Brescia – Determinazione Dirigenziale n. 492 del 21 ottobre 2016 pervenuta al n. 29268 del protocollo comunale in data 24 ottobre 2016;
5. Parere della Provincia di Brescia, pervenuto al protocollo comunale in data 28 ottobre 2016 – protocollo n. 29776;
6. Parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova pervenuto al protocollo comunale in data 3 novembre 2016 – protocollo n. 30172;

Evidenziato, in merito ai suddetti pareri, quanto segue:

Parere di Enel distribuzione pervenuto in data 15 settembre 2016 – protocollo n. 25202.

Non si formulano controdeduzioni, in quanto il parere non contiene particolari indicazioni riferite alla pianificazione e ribadito che la normativa della Variante contiene disposizioni per il rispetto delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Osservazione della Società Autostrade per l'Italia pervenuta in data 3 ottobre 2016 al n. 26881 di protocollo.

Si precisa innanzitutto che la documentazione costituente la Variante al PGT predisposta e pubblicata, è quella prevista dalla vigente normativa urbanistica e, pertanto, non si ritiene pertinente l'osservazione che il Documento di Piano non fornisce documenti di dettaglio delle



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosull'oglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

opere inserite nella Variante al PGT (gli atti ed elaborati pubblicati per il procedimento di VAS, sono stati peraltro redatti in forma comparativa). Si ribadisce che la variante prevede e tutela la fascia di rispetto autostradale.

Osservazione del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca protocollo n. 13725 del 7 ottobre 2016, pervenuta in data 7 ottobre 2016 al n. 27512 di protocollo.

Il Consorzio richiama proprie precedenti osservazioni del 13 aprile 2016, formulate in occasione della prima Conferenza di Vas; si ricorda che la variante non riguarda lo studio del reticolo idrico minore, che già contempla la rete consortile del Consorzio di Bonifica.

Osservazioni ATS Brescia – Determinazione Dirigenziale n. 492 del 21 ottobre 2016 pervenuta al n. 29268 del protocollo comunale in data 24 ottobre 2016.

In merito alla sostenibilità delle singole trasformazioni in oggetto, anche nell'ottica di osservanza del principio di non duplicazione delle valutazioni, si sottolinea che la variante al Piano, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio promossi dal vigente PGT, prevede un contenimento dell'espansione urbana, riducendo di circa il 10% le previsioni del PGT vigente, sia in termini di superficie territoriale interessata (9,23%), che di potenzialità edificatorie (10%) ed il carico insediativo di oltre 500 abitanti (506 abitanti) e non introduce nuovo consumo di suolo agricolo. Occorre, in merito, richiamare quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della LR 31/2014, ovvero che *“Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.”* Pertanto, fino al termine previsto dal comma 6 del citato articolo 5 della legge regionale n. 31/2014, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge (2 dicembre 2014) e, quindi, entro trenta mesi da tale ultima data, risulta necessario confermare le previsioni in adempimento della stessa legge regionale n. 31/2014.

Per le previsioni relative agli ambiti di trasformazione, si ritiene di rimandare ai disposti del Regolamento locale di igiene, a quanto già sopra richiamato in riferimento all'art. 5 della legge regionale 31/2014 ed alle previsioni del PGT vigente, già oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

Per quanto riguarda l'inquinamento da gas radon, si richiama che l'articolo 186 del vigente Regolamento Edilizio già contiene alcune disposizioni per la riduzione degli effetti del gas radon, le quali verranno integrate con le disposizioni contenute nelle Linee Guida per la

prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12678 del 21/12/2011.

Precisato quanto sopra, si specifica e conferma ulteriormente che la proposta di variante al PGT pubblicata, prevede all'articolo 16 dell'All. D - NTA del Piano delle Regole (erroneamente numerato come articolo 6), il recepimento delle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12678 del 21/12/2011.

Per quanto riguarda la normativa inerente il Regolamento Locale di Igiene, si specifica altresì che le più recenti modifiche sono già state recepite dalla presente variante all'interno dell'articolo 76.7 delle NTA del Piano delle Regole (già articolo 64 delle NTA dello stesso Piano delle Regole pubblicate ai fini del procedimento di VAS).

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio ha già provveduto ad aggiornare il Piano di Classificazione Acustica Comunale, in seguito all'approvazione del PGT vigente, ai sensi della legge regionale 10 Agosto 2001, n. 13 e della legge quadro 26 Ottobre 1995, n. 447.

Tale Piano, con il quale è stata effettuata un'approfondita analisi acustica del territorio tramite il supporto dei dati analitici fonometrici per l'individuazione della corrispondenza più appropriata tra le caratteristiche del territorio e le fasce acustiche previste dalla normativa vigente, è stato riadottato ed infine approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29 Gennaio 2015.

Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, si è fatto ricorso ai dati disponibili più recenti e si rimanda ad approfondimenti in merito alla presenza e dello sviluppo di insetti molesti e potenzialmente patogeni, come mosche, zanzare etc. e delle eventuali azioni da intraprendere, ricordato e ribadito comunque che ogni anno vengono adottate dal Comune le Ordinanze ed i provvedimenti richiesti dall'ATS.

Parere della Provincia di Brescia, pervenuto al protocollo comunale in data 28 ottobre 2016 – protocollo n. 29776.

Nelle premesse del parere della Provincia di Brescia, viene indicato che "nella sostanza la variante non propone variazioni con caratteristiche tali da produrre effetti negativi a livello comunale o sovra comunale rispetto alla condizione attuale, prevede una positiva riduzione del consumo di suolo interessando ambiti di trasformazione e ambiti ricompresi nel TUC e l'attuazione delle varianti non sembra possa creare situazioni di particolare criticità che non siano stati considerati", per poi osservare che "quello che nel complesso si nota mancare è un'indicazione o un indirizzo in merito alle caratteristiche quali - quantitative delle misure di mitigazione e/o compensazione paesaggistico ambientale, da applicarsi alle azioni promosse dalla variante".

In merito si precisa che gli atti di PGT, così come pure la variante in oggetto, indicano puntualmente le eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale, da applicare in attuazione delle previsioni di piano. Valutato che il PGT vigente, muovendo dalla più generale struttura di piano, fu fondato proprio sulla specifica progettualità di contesto, per



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

ogni ambito e/o intervento, anche la variante indica le precise azioni da adottare in riferimento alle operazioni previste.

Ciò trova applicazione anche per quanto riguarda l'orientamento generale, preposto al PGT vigente ed alla variante, ad attuare preliminarmente le azioni di riconversione e quelle interne al nucleo urbano.

Analogamente a quanto già fatto per le controdeduzioni alle osservazioni dell'ATS, occorre, in merito, richiamare quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 della LR 31/2014, ovvero che *“Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.”* Pertanto, fino al termine previsto dal comma 6 del citato articolo 5 della legge regionale n. 31/2014, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge (2 dicembre 2014) e, quindi, entro trenta mesi da tale ultima data, risulta necessario confermare le previsioni in adempimento della stessa legge regionale n. 31/2014.

Oltre tale termine il comune valuterà di introdurre uno strumento normativo che definisca determinate priorità al fine di privilegiare l'attuazione di aree di trasformazione in funzione dei criteri suggeriti.

Osservazione relativa all'Ambito di Trasformazione n. 2.

Per quanto concerne l'AdT 2 e la collegata variante n. 19 al Piano delle Regole prevista dalla proposta di Variante al PGT pubblicata, nel parere della Provincia viene osservato che *“se risulta senz'altro positiva la restituzione alla funzione agricola delle aree derivanti dalla riduzione, meno comprensibile è l'asserita correlazione fra l'intervento residenziale derivante dalla riduzione dell'AT e gli obiettivi di completamento della contrada e di realizzazione del corridoio agricolo. Peraltro l'ubicazione dell'intervento, in direzione del centro edificato secondo una logica di urbanizzazione lineare, più che completare sembra mettere in discussione l'autonomia della contrada, già minacciata dalla possibile attuazione dell'adiacente AT1 produttivo, con ciò reiterandosi quella negativa commistione di funzioni residenziali e produttive già presente in quel contesto territoriale”*.

In merito a tale osservazione, in primo luogo, si specifica che la variante introdotta, oltre a comportare un minor consumo di suolo agricolo, consente di interrompere la potenziale “cintura urbanizzata”, a destinazione produttiva e artigianale, consentita dal PGT vigente, evitando la saldatura tra l'edificato produttivo esistente a nord dell'ambito e la contrada di via Gazzolo a sud; infatti, la variante proposta consente il mantenimento di una consistente area agricola di

frangia, pari a 20.397 mq, sino al limite dell'urbanizzato attualmente esistente ed una riduzione, in termini di potenzialità edificatoria, di 14.786 mq di superficie lorda di pavimento.

Premesso quanto sopra esposto, si richiama nuovamente che l'articolo 5 – comma 4 - della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, prevede che *"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della L.R. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente"*. Gli indirizzi applicativi della stessa legge regionale (comunicato regionale 25 marzo 2015, n. 50), al paragrafo "Varianti al PGT possibili nella fase transitoria", hanno ulteriormente precisato che nella fase transitoria della legge regionale le varianti possibili sono *"unicamente"* quelle *"che non comportino nuovo consumo di suolo"* e che rispondano alle finalità indicate dal legislatore, ossia la *"riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione"*. Ricordato ciò, nel procedimento di redazione della variante è stata concertata con i proprietari delle aree interessate, la riduzione della superficie territoriale dell'AdT in argomento, riorganizzando planimetricamente la previsione di trasformazione del PGT vigente, con l'inserimento di una soluzione di continuità a destinazione agricola tra l'Ambito di trasformazione n. 1 e l'Ambito di trasformazione n. 2. Parte delle proprietà interessate (istanza n. 109), ha tuttavia richiesto il mantenimento di una previsione edificatoria, accolta solo in parte con la proposta di variante n. 19 al Piano delle Regole, che considerata la ubicazione dell'area, posta su un terrazzamento al di sopra dell'AdT 1 ed il fatto che la stessa confina con la contrada residenziale di via Gazzolo, è stata prevista con destinazione residenziale.

Tuttavia esaminata l'osservazione formulata dalla Provincia, rispetto alla proposta di variante al PGT pubblicata ai fini del procedimento di VAS, si procede a:

- stralciare la variante n. 19 dal Piano delle Regole;
- a riportare il comparto assoggettato a piano di lottizzazione di cui alla citata variante n. 19 del Piano delle Regole, nel Documento di Piano, suddividendo l'intero ambito 2 in due sub comparti autonomi e distinti (AdT n. 2A destinazione residenziale e AdT n. 2B a destinazione produttiva (artigianale ed industriale).

Osservazione relativa all'Ambito di Trasformazione n. 10.

Per quanto riguarda l'Ambito di Trasformazione n. 10 si specifica che la proposta di variante, concentrando l'edificazione all'interno del limite fisicamente costituito da via Napoli e mantenendo ampie aree a verde con destinazione agricola di salvaguardia (circa 53.370,00 mq), propone una riduzione dell'80% della superficie territoriale dell'ambito e di ben 13.680,00 mq della sua potenzialità edificatoria (Slp). Poiché l'area ad ovest della via Napoli è già interessata da



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

episodi edilizi radi, la tipologia edilizia scelta risulta essere coerente ed adeguata al patrimonio edilizio esistente, non essendo invece compatibili in tale contesto, caratterizzato da case e cascine sparse della fascia peri-urbana dell'abitato di San Pancrazio, tipologie multipiano con tipologia a palazzina. Anche in questo caso il Comune non può stralciare previsioni degli AdT del PGT vigente senza il consenso dei proprietari, nella fattispecie costituita da una curatela fallimentare, che ha chiesto il mantenimento di una parte della capacità edificatoria (istanza n. 21 presentata in data 11/09/2015 – protocollo n. 23591 e successiva integrazione del 13/04/2016 – protocollo n. 10434).

Osservazione relativa all'Ambito di Trasformazione n. 11.

Per quanto riguarda l'AdT 11, si specifica che, per il principio di non duplicazione delle valutazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'introduzione di tale ambito era già stata valutata in sede di VAS del PGT vigente. In particolare, per l'ambito in oggetto, il parere n. 3087 della Provincia di Brescia trasmesso a mezzo PEC in data 7 settembre 2011, non ravvisava criticità in merito all'aspetto conurbativo ed alla commistione funzionale derivante dalla presenza di edifici residenziali. Si ribadisce, inoltre, che il Comune non avrebbe potuto stralciare le previsioni vigenti proprio in applicazione del già più volte richiamato articolo 5 della LR 31/2014, in quanto, in questo caso, non sono pervenute richieste di stralcio da parte dei proprietari delle aree coinvolte dall'AdT 11. La variante introdotta ha quindi unicamente la finalità di incentivare e accelerare l'attuazione dell'Ambito di trasformazione già previsto dal Documento di Piano del PGT vigente, consentendo l'attuazione dello stesso Ambito di Trasformazione anche tramite un piano di iniziativa privata, in alternativa al piano per insediamenti produttivi (PIP) prescritto dal PGT vigente. Si richiama, peraltro, che nella proposta di Documento di Piano del PTR della Franciacorta pubblicata nello scorso mese di giugno 2016, al capitolo 3 "Azioni e disposizioni di Piano" della parte terza – azione 1.2.1. "Valorizzazione delle aree di rilevanza sovra comunale", tale area viene individuata tra le aree industriali localizzate in posizione strategica in termini infrastrutturali, che per la loro specificità possono prioritariamente assorbire i fabbisogni del settore artigianale, produttivo e logistico relativo all'eventuale nuova domanda di insediamento in Franciacorta, anche mediante i meccanismi di perequazione territoriale e urbanistica.

Osservazioni relative agli Ambiti di Trasformazione n. 7, 12 e 13.

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione numeri 7, 12 e 13, si ritiene opportuno valutare il possibile sviluppo delle previsioni urbanistiche in funzione del contesto paesaggistico ambientale entro cui si collocano, in modo da orientare e rendere coerenti fra loro e con il contesto, i relativi piani attuativi. Si richiamano a tal proposito gli elaborati allegati al PGT vigente che impostavano soluzioni progettuali di massima volte proprio all'attuazione di tale obiettivo. Inoltre, si evidenzia che l'Ambito di trasformazione n. 12, che interessa l'ex cementificio Italcementi, ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 – comma 1 – lett. c) ed f), del D. Lgs. 42/2004 e, di conseguenza, l'attuazione degli interventi edilizi in tale ambito resta subordinata al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 dello stesso D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza. Infine, trattandosi di ambito ricadente

nel perimetro del Parco Oglio nord, il relativo piano attuativo è assoggettato al parere dell'Ente Parco.

Osservazione relativa all'Ambito di Trasformazione n. 14.

Per quanto riguarda l'AdT 14 si specifica che l'area in questione è già interessata da un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, realizzato in forza delle seguenti autorizzazioni:

- *decreto n. 16224 del 21 dicembre 2007 emanato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, con il quale è stata pronunciata la compatibilità ambientale dell'impianto;*
- *atto dirigenziale n. 573 del 26 febbraio 2009 emanato dalla Provincia di Brescia, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 s.m.i. per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;*
- *atto dirigenziale prot. n. 0146093 del 29 dicembre 2011 con il quale la Provincia di Brescia ha disposto l'archiviazione del procedimento di decadenza dell'autorizzazione n. 573 del 26 febbraio 2009 siccome in precedenza avviato;*
- *atto dirigenziale prot. n. 0055794 del 26 aprile 2012 con il quale la Provincia di Brescia ha disposto la modifica della clausola di cui al punto n. 3 dell'autorizzazione n. 573 del 26 febbraio 2009;*
- *Autorizzazione Integrata Ambientale con decreto n. 5707 del 07/07/2015 rilasciato dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali –D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile;*

E' inoltre presente un fabbricato realizzato in forza di concessione edilizia n. 7237 del 2 settembre 1993 adibito ad uffici dell'impianto.

L'impianto autorizzato in forza dei provvedimenti sopra elencati, è stato realizzato nell'anno 2012; in particolare con la citata nota protocollo 0055794/2012 in data 26 aprile 2012, il Settore Ambiente della Provincia di Brescia disponeva la modifica della clausola contenuta nel punto n. 3 dell'Autorizzazione n. 573/09, prorogando di fatto i termini per la realizzazione dell'impianto, con la seguente dicitura: *"di stabilire che i lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato dovranno concludersi entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori comunicata alla Provincia di Brescia in data 25 febbraio 2010 e quindi entro il 25 febbraio 2013"*.

Pertanto, richiamato l'articolo 2 – comma 1 – della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 che alla lettera c) definisce *"c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile"*, la previsione di variante non è in contrasto con la stessa legge, in quanto riguarda un suolo in precedenza agricolo già trasformato.



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

La previsione di variante consente solo al termine dell'attività in essere, un recupero dell'ambito con funzioni più compatibili e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Pertanto, la variante, non si configura come una nuova previsione comportante consumo di suolo agricolo.

Si richiama, a tal fine, l'elaborato cartografico n. 20 del Documento di Piano del vigente PGT "Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno ai sensi del PTCP vigente" all'interno del quale l'intera area in oggetto (AdT 14) era stata individuata all'interno del "suolo urbanizzabile residuo del PGT vigente – zona omogenea ST (servizi tecnologici)".

All'interno della presente variante, si è provveduto a rettificare tale previsione indicando, nel medesimo elaborato (tavola 20 del Documento di Piano), come previsione di suolo urbanizzabile residuo dal PGT vigente unicamente la fascia a nord a destinazione commerciale/terziaria dell'Ambito di Trasformazione 14 e stralciando, dalla stessa, l'area di mitigazione ambientale posta a sud.

Altre osservazioni.

In merito alle puntuali varianti, che consentono un aumento una tantum dell'edificabilità nei lotti saturi o il cambio di destinazione di edifici esistenti in zone agricole, la Provincia indica di valutare anche l'applicazione di adeguate forme di compensazione paesaggistico ambientale da destinarsi all'attuazione della Rete Ecologica Comunale.

In ottemperanza al parere della Provincia, rispetto alla proposta di variante al PGT pubblicata ai fini del procedimento di VAS, si procede a integrare l'articolo 19 (Compensazione urbanistica) delle NTA del Documento di Piano inserendo quanto segue:

4. *"In via generale, il PGT, prevede inoltre che per l'attuazione degli interventi edilizi (nuove costruzioni e ampliamenti), interessanti aree agricole e/o ambiti prioritari della REC, dovranno essere realizzate opere di compensazione ambientale volte a dare concreta attuazione al progetto di rete ecologica. Pertanto, in recepimento delle norme specifiche di dettaglio (cfr: progetto di REC), tali interventi potranno prevedere la formazione di fasce boscate, a macchia o a filare, ripristino e recupero di aree verdi, riqualificazioni di aree degradate e corsi d'acqua, ecc.... Gli interventi compensativi, da concordare con l'AC in sede di PA o PdCc, dovranno riguardare una superficie territoriale pari almeno al 20% della superficie coperta oggetto di intervento."*

Parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova pervenuto al protocollo comunale in data 3 novembre 2016 – protocollo n. 30172;

Per quanto concerne il contributo alla VAS di Arpa – Dipartimento di Brescia, nelle premesse dello stesso, si richiama che, con la variante in oggetto, viene inoltre recepito il nuovo elaborato ERIR, il PUGSS, il Piano Regolatore dell'Illuminazione comunale PRIC e vengono richiamati integralmente i contenuti e le disposizioni delle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12678 del 2011.

In merito all'Erir, si ritiene utile ricordare nuovamente in questa sede la cronistoria della sua elaborazione:

- al momento della redazione del Piano di Governo del Territorio vigente, risultavano presenti sul territorio comunale due aziende classificate a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99 rappresentate dalla ditta Wictor Spa (articolo 8) e Metalgavano Srl (articolo 6);
- tuttavia, relativamente alla ditta Wictor Spa, con comunicazione del 10 luglio 2012 protocollo n. 18227/12, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale della Lombardia, inoltrava al Comune di Palazzolo sull'Oglio la determinazione del Comitato Tecnico Regionale che escludeva lo stabilimento della Wictor dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e il suddetto stabilimento non risultava, infatti, più incluso nell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. aggiornato a settembre 2012, pubblicato sul sito di Regione Lombardia;
- in data 19 dicembre 2012 veniva quindi inoltrato all'A.r.p.a. – Dipartimento di Brescia e all'ASL l'Erir predisposto;
- in considerazione del fatto che nel mese di gennaio 2013 la ditta Sperry Wictor s.r.l. (ex Wictor S.p.A.) presentava agli enti competenti la notifica di cui all'articolo 6 – comma 1 – del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., si doveva procedere a revisionare l'Erir già predisposto, come richiesto dall'Ar.p.a. con nota del 18 gennaio 2013;
- l'Erir aggiornato veniva quindi trasmesso all'A.S.L. Brescia in data 12 agosto 2013 e all'A.r.p.a. – Dipartimento di Brescia in data 21 agosto 2013, per l'acquisizione dei pareri di competenza;
- in data 16 settembre 2013 al n. 23687 veniva quindi acquisito il parere di A.r.p.a., in sintesi favorevole con alcune prescrizioni e che si concludeva ricordando che l'Erir stesso doveva essere approvato e recepito tramite variante al Piano delle Regole secondo la procedura di cui alla D.G.R. 11 luglio 2012, n. IX/3753, la quale prevede appunto che l'Erir venga approvato come variante al Piano delle Regole del vigente PGT, da sottoporre a procedura di assoggettabilità alla Vas;
- come già in precedenza ricordato, in data 23 giugno 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 86, esecutiva, avente ad oggetto: "Avvio del procedimento della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. Prima variante", veniva formalmente avviato il procedimento di variante generale al PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), prima variante, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. e i.;
- in data 28 dicembre 2015 perveniva nota di A.r.p.a. – Dipartimento di Brescia – UOC – FST Attività produttive e controlli di BS-MN, con la quale veniva trasmesso il rapporto conclusivo della verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs 334/99 e s.m.i. della ditta Sperry Wictor, da cui si rileva che l'azienda non rientra nell'assoggettabilità della Direttiva Seveso II (D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) e neppure nell'assoggettabilità alla Direttiva Seveso III (D. Lgs. 105/2015 e s.m.i.);



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

- nella medesima nota veniva ricordato al Gestore della ditta Sperry Wictor di presentare la notifica di esclusione alla Direttiva Seveso in quanto i dati forniti evidenziano soglie inferiori ai limiti previsti da tale normativa;
- per quanto riguarda la ditta Metalgalvano, la stessa trasmetteva in data 27 maggio 2016 – protocollo n. 14835, la notifica ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

Di conseguenza l'Erir già predisposto ed oggetto del citato parere A.r.p.a. è stato integrato sulla base delle modifiche suindicate.

Per quanto attiene le valutazioni relative agli Ambiti di Trasformazione nn. 1, 2 e 3, si ribadisce anche in questo parere che le norme di attuazione del Documento di Piano già prevedono:

- per l'AdT 1 il divieto di insediare attività insalubri di I° e II° classe verso la contrada di via Gazzolo;
- per l'AdT 2 permangono il divieto di insediare attività insalubri di I° e II° classe verso la contrada di via Gazzolo e gli edifici residenziali di via Valena, anche se deve essere evidenziato che la modifica in riduzione prevista dalla Variante per tale ambito, oltre a comportare un minor consumo di suolo agricolo, ha proprio la finalità di interrompere la potenziale "cintura urbanizzata", a destinazione produttiva e artigianale, consentita dal PGT vigente, formando una soluzione di continuità tra l'edificato produttivo esistente a nord dell'ambito e la contrada di via Gazzolo a sud;
- per l'AdT 3, la variante ha la finalità di semplificare l'attuazione dell'Ambito stesso e prevede il divieto verso l'edificato esistente di insediare attività insalubri di I e II classe.

Con riferimento all'Ambito di Trasformazione n. 7, la variante, per tale Ambito, non modifica alcun parametro, limitandosi a precisare gli interventi edilizi consentiti in assenza di piano attuativo. Per quanto concerne la fascia di rispetto del pozzo, già le norme vigenti richiamano il rispetto delle disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della D.G.R. 10 aprile 2003 – n. 7/12693.

Relativamente all'Ambito di Trasformazione n. 9 si ribadisce che l'attuazione di tale Ambito, prevista tramite Piano Particolareggiato con l'obbligo di assoggettamento al parere del Parco dell'Oglio Nord durante l'iter di approvazione, prescrive l'obbligo di predisposizione di uno studio del rischio idraulico, che dovrà essere predisposto per qualsiasi intervento edilizio, anche per quelli in assenza di piano attuativo.

Per quanto riguarda l'Ambito di Trasformazione n. 10, come già suindicato con le controdeduzioni al parere della Provincia, si ribadisce che la proposta di variante, concentrando l'edificazione all'interno del limite fisicamente costituito da via Napoli, e mantenendo ampie aree a verde con destinazione agricola di salvaguardia (circa 53.370,00 mq), propone una riduzione dell'80% della superficie territoriale dell'ambito e dell'89,5% della sua potenzialità edificatoria.

Osservazioni generali.

Per quanto riguarda le altre osservazioni generali contenute nel contributo di Arpa, si precisa:

- i piani attuativi per l'attuazione degli ambiti dovranno essere corredati dalla valutazione previsionale del clima acustico, secondo quanto previsto all'articolo 8 – lettera e), della legge 447/95;
- si puntualizza al riguardo che per gli Ambiti di Trasformazione localizzati in corrispondenza delle principali infrastrutture viarie, all'interno delle relative fasce di rispetto non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, bensì unicamente la realizzazione di opere di urbanizzazione previa autorizzazione dell'ente gestore (cfr. a titolo esemplificativo AdT 12, 13 e 14);
- con riferimento agli elettrodotti di media e alta tensione è stato integrato l'articolo 76.5 delle NTA del Piano delle Regole, con la precisazione che all'interno delle relative fasce di rispetto è preclusa l'edificazione di qualsiasi edificio che preveda la permanenza di persone per più di quattro ore giornaliere;
- le norme, in particolare del Piano delle Regole, recepiscono le disposizioni igienico sanitarie relative alle fasce di rispetto degli allevamenti, come già esposto nell'ambito delle controdeduzioni al parere dell'ATS;
- i parametri edilizi dei vari Ambiti e delle diverse classi del Piano delle Regole, comprendono il rapporto di permeabilità consentito;

Preso atto delle trasformazioni previste dalla prima Variante generale al Piano del Piano di Governo del Territorio ed evidenziato e ribadito che la stessa prevede tra l'altro una riduzione del consumo di suolo rispetto al PGT vigente di circa il 10%, sia in termini di superficie territoriale interessata (9,23%), che di potenzialità edificatorie (10%) ed il carico insediativo di oltre 500 abitanti (506 abitanti);

Ritenuto, in sintesi, il percorso integrato di Valutazione Ambientale Strategica e la proposta di Variante al Piano di Governo del Territorio, in sintonia e coerenza con i criteri di sostenibilità, di miglioramento, di conservazione e riqualificazione del territorio e del sistema urbano;

Richiamato integralmente il contenuto del Rapporto Ambientale nell'Ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della prima variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio;

Richiamata, altresì, la sintesi non tecnica del suddetto Rapporto Ambientale;

Valutati gli effetti prodotti sull'ambiente dalla variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio;

Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

SETTORE URBANISTICO – EDILIZIA PRIVATA

Tel. 030/7405529/28 – Fax 030/7405566

edilizia.privata@comune.palazzolosulloglio.bs.it – protocollo@palazzolo.viapec.it

Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione del 7 aprile 2016 e del 3 ottobre 2016;

Per tutto quanto sopra esposto;

DECRETA

1) di esprimere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n. 10 novembre 2010 – n. IX/761 e successive modifiche e integrazioni, **PARERE POSITIVO** circa la compatibilità ambientale della proposta di prima Variante generale agli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:

- che il piano di monitoraggio venga predisposto con cadenza annuale come indicato nel rapporto ambientale depositato agli atti (vedasi Capitolo 10 del Rapporto Ambientale) e che, una volta redatto, venga inviato ai soggetti competenti in materia ambientale;
- i piani attuativi per l'attuazione degli ambiti dovranno essere corredati dalla valutazione previsionale del clima acustico, secondo quanto previsto all'articolo 8 – comma 3 - lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale e sul sito regionale della VAS;

3) di provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti/enti coinvolti nell'ambito dei lavori della Conferenza di valutazione.

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS: Arch. Giovanni Piccitto

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS: Ing. Andrea Angoli

